



Dichiarazione dei diritti

DA CONSEGNARE AI SOTTOPOSTI A GARDE À VUE (FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA)

ATTI DI TERRORISMO (ARTT. 63-1, 706-73, 11°, 706-88 E 706-88-1 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE FRANCESE)

**Le informazioni seguenti vanno fornite in una lingua che Lei comprende.
Può conservare questo documento per tutta la durata della garde à vue.**

La informiamo che è stato/a sottoposto/a a garde à vue perché esistono uno o più motivi plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato che costituisce un atto di terrorismo.

Sarà sentito/a su questi fatti durante la *garde à vue*, che può durare 24 ore.

Ha il diritto di conoscere la qualifica, la data e il luogo presunti del reato commesso per il quale è sottoposto a *garde à vue* e i motivi che giustificano la misura stessa.

Al termine di questo periodo, il procuratore della Repubblica o il *juge d'instruction* (giudice per le indagini preliminari) può decidere il prolungamento della *garde à vue* per un nuovo periodo di 24 ore. L'autorizzazione può essere subordinata da detto magistrato alla comparizione dinanzi a lui.

A titolo eccezionale e se le necessità dell'indagine o dell'istruzione lo impongono, possono essere disposti due prolungamenti supplementari di una durata di 24 ore ciascuno dal *juge des libertés et de la détention* (giudice competente per l'adozione di misure restrittive della libertà personale) o dal *juge d'instruction*.

Tuttavia, se giustificato dalla durata prevedibile delle indagini ancora da realizzare al termine delle prime 48 ore, il *juge des libertés et de la détention*, su richiesta del procuratore della Repubblica o del *juge d'instruction*, può disporre che la *garde à vue* sia prolungata una sola volta per un periodo della durata di 48 ore.

Se dai primi elementi dell'indagine o della stessa *garde à vue* risulta che esiste un grave rischio di azione terroristica imminente in Francia o all'estero o se lo impongono obbligatoriamente le esigenze della cooperazione internazionale, il *juge des libertés et de la détention* può decidere che la *garde à vue* è oggetto di un ulteriore prolungamento di 24 ore, rinnovabile una volta.

Al termine della *garde à vue*, il procuratore della Repubblica o il *juge d'instruction* decide se Lei compare dinanzi a detto magistrato o se viene rimesso/a in libertà. Nel primo caso, compare dinanzi a questo magistrato lo stesso giorno. Se esistono locali appositamente attrezzati all'interno della giurisdizione e la *garde à vue* non è durata più di 72 ore, può comparire il giorno successivo, entro un termine massimo di 20 ore dalla fine della *garde à vue*. Se la *garde à vue* è durata più di 72 ore, la comparizione dinanzi al magistrato avviene lo stesso giorno della fine della *garde à vue*.

È inoltre informato/a che ha il diritto di:

Fare avvertire alcune persone

Può chiedere di far avvisare per telefono una persona con la quale vive abitualmente, o uno dei Suoi parenti in linea diretta, o uno dei Suoi fratelli o sorelle, della *garde à vue* cui è sottoposto/a.

Può inoltre far avvisare il Suo datore di lavoro.

Se è di nazionalità estera, può anche far informare le autorità consolari del Suo paese.

Salvo circostanze insormontabili, viene dato seguito alla Sua richiesta al più tardi entro tre ore dal momento in cui è stata formulata.

Se è oggetto di una misura di tutela legale, il tutore, il curatore o il mandatario speciale saranno informati del provvedimento.

Tuttavia, il procuratore della Repubblica o il *juge d'instruction* può decidere che tali avvisi siano differiti o non avvengano se ciò è indispensabile per la raccolta o la conservazione delle prove o per prevenire gravi lesioni alla vita, alla libertà o all'integrità fisica

di qualcuno.

Se la *garde à vue* è prolungata oltre le 48 ore, il rinvio degli avvisi ai Suoi familiari e al Suo datore di lavoro può essere confermato, per gli stessi motivi, dal *juge des libertés et de la détention* (o dal *juge d'instruction*).

Se la richiesta di far avvisare uno dei Suoi familiari non è accolta, e nel caso in cui la misura di *garde à vue* cui è sottoposto/a è prolungata oltre le 96 ore, può ripresentare la domanda dopo la 96^a ora.

Comunicazioni con una persona

Può chiedere di comunicare per iscritto, telefonicamente o durante un colloquio con una delle persone che possono essere informate della misura di *garde à vue*.

L'ufficiale di polizia giudiziaria può rifiutare la Sua richiesta se non è compatibile con i motivi del provvedimento di *garde à vue* o se rischia di consentire un reato. Questi stabilisce il momento, le modalità e la durata di tale comunicazione, che non può superare i 30 minuti e avviene sotto il suo controllo, o quello di una persona da lui designata.

Se la *garde à vue* è prolungata oltre le 48 ore, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può rifiutare la Sua richiesta di comunicazione con le autorità consolari.

Esame medico

Lei può chiedere di essere esaminato/a da un medico immediatamente dopo l'inizio della *garde à vue* e in caso di prolungamento della misura. Per ogni prolungamento supplementare eventualmente autorizzato, è obbligatoriamente esaminato/a da un medico e avvertito/a del diritto di richiedere un nuovo esame medico.

Se è oggetto di tutela legale, il tutore, curatore o mandatario speciale può chiedere che Lei sia esaminato/a da un medico.

Dichiarazioni, risposta alle domande o silenzio

Una volta dichiarata la Sua identità, ha il diritto, durante gli interrogatori di:

- fare dichiarazioni,
- rispondere alle domande che Le sono poste,
- o tacere.

Assistenza di un avvocato

Scelta dell'avvocato

Dall'inizio della *garde à vue*, in qualsiasi momento durante un'udienza e, in caso di prolungamento della *garde à vue*, dall'inizio di detto prolungamento, può chiedere di essere assistito/a da un avvocato di Sua scelta. Se non è in grado di designare un avvocato o se l'avvocato scelto non può essere contattato, può chiedere di avere un colloquio con un avvocato d'ufficio.

L'avvocato può essere nominato anche da una delle persone che ha fatto avvertire: in questo caso è necessario che Lei ne confermi la nomina.

Se è oggetto di una misura di tutela legale, il tutore, curatore o mandatario speciale può designare un avvocato o chiedere che ne sia designato uno dal Presidente dell'ordine degli avvocati.

Assistenza dell'avvocato

L'avvocato designato può avere un colloquio con Lei di 30 minuti. In caso di prolungamento, può nuovamente chiedere di parlare con l'avvocato dal momento dell'inizio del prolungamento.

L'avvocato può anche, su Sua richiesta, assistere a interrogatori, confronti, ricostruzioni o sessioni di identificazione a cui partecipa.

Termine d'intervento

Tenuto conto delle necessità dell'indagine che impongono il Suo interrogatorio immediato, il procuratore della Repubblica può autorizzare, con decisione scritta e motivata, che l'interrogatorio inizi senza attendere la scadenza del termine di 2 ore previsto per consentire la presenza del Suo avvocato.

L'intervento del Suo avvocato può essere differito rinviato, su decisione del procuratore della Repubblica, del *juge des libertés et de la détention* o del *juge d'instruction*, per un periodo massimo di 72 ore, tenuto conto di motivi imperativi.

Assistenza di un interprete

Se non parla o non capisce il francese, ha il diritto di essere assistito/a gratuitamente da un interprete durante le udienze e per comunicare con il Suo avvocato.

Presentazione di osservazioni atte a porre fine alla *garde à vue*

Può presentare osservazioni al procuratore della Repubblica o al *juge d'instruction*, quando questo magistrato si pronuncia su un eventuale prolungamento della *garde à vue*, al fine di porre fine alla misura.

Accesso ad alcuni atti del Suo fascicolo

Su richiesta Sua o del Suo avvocato, può chiedere di consultare, al più tardi prima di un eventuale prolungamento della *garde à vue*:

- verbale di notifica del provvedimento che decide la Sua *garde à vue*;
- il certificato medico o i certificati medici redatti dal medico che L'ha esaminato;
- il/i verbale/i dei Suoi interrogatori.

Osservazioni al procuratore della Repubblica

Dopo la fine della *garde à vue*, può, al termine di un periodo di un anno, chiedere al procuratore della Repubblica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante dichiarazione alla cancelleria contro quietanza, di consultare il fascicolo del procedimento al fine di formulare osservazioni.